



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 60/27 DEL 11.12.2018

Oggetto: Disegno di legge concernente "Istituzione del bacino di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale terrestre non ferroviario e disciplina degli Enti di governo".

L'Assessore dei Trasporti ricorda che l'articolo 3, comma 1, lett. g), dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna attribuisce alla Regione potestà legislativa esclusiva in materia di "trasporti su linee automobilistiche e tranviarie".

Le norme nazionali e comunitarie in materia sono state frutto di un lungo processo di riforma del settore del trasporto pubblico locale culminato, a livello nazionale, con il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale", che ha disposto la regionalizzazione del settore, intesa come attribuzione alle Regioni e agli Enti Locali di importanti funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale ed in particolare ha attribuito alle Regioni il compito di trasferire agli Enti Locali tutte le funzioni che non richiedessero un unitario esercizio a livello regionale.

Tali disposizioni sono state recepite dalla Regione Sardegna con la legge regionale 7 dicembre 2005 n. 21, che ha disciplinato il trasporto pubblico locale in Sardegna.

Il processo di riforma del settore ha portato poi, a livello comunitario, all'emanazione del Regolamento (CE) n. 1370/2007 che, tra le altre disposizioni prevede un periodo transitorio per conformare, a decorrere dal 3 dicembre 2019, l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada all'obbligo di applicare procedure aperte, trasparenti, non discriminatorie. Durante tale periodo transitorio, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure per adeguarsi gradualmente a tale obbligo.

Evidenzia in particolare che l'art. 8 del citato Regolamento n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, come modificato dal Regolamento (UE) 2016/2338 del 14 dicembre 2016, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, dispone che, a decorrere dal 3 dicembre 2019, i contratti di servizio pubblico inerenti ai servizi di trasporto di passeggeri su strada e con altri modi di trasporto su rotaia diversi dalla ferrovia siano aggiudicati in conformità all'art. 5 del medesimo.

Si sono susseguite poi una serie di norme nazionali quali l'art. 3 bis del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, al cui comma 1 si



stabilisce che “le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi”, nonché il D.Lgs. n. 50/2016, c.d. Codice dei Contratti pubblici, e gli interventi dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti con le delibere n. 49/2015 e n. 48/2017, i cui contenuti trovano riscontro nel Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. In particolare l'art. 48 del predetto D.L. n. 50/2017, prosegue l'Assessore prevede che i bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale e i relativi enti di governo:

- siano determinati dalle Regioni sentite le città metropolitane, gli altri enti di area vasta e i comuni capoluogo di provincia, nell'ambito della pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale, sulla base di analisi della domanda che tengano conto delle caratteristiche socio-economiche, demografiche e comportamentali dell'utenza potenziale, della struttura orografica, del livello di urbanizzazione e dell'articolazione produttiva del territorio di riferimento;
- comprendano un'utenza minima di 350.000 abitanti o in numero inferiore solo se coincidenti con il territorio di enti di area vasta o di città metropolitane;
- siano determinati attraverso quantificazione/stima della domanda di trasporto pubblico locale e regionale con tutte le modalità che si intende soddisfare, avvalendosi di matrici origine /destinazione per l'individuazione della rete intermodale dei servizi di trasporto pubblico di linea e non, nonché delle fonti informative presenti all'interno dell'Osservatorio. A tal fine gli operatori già attivi nel bacino sono tenuti a fornire le informazioni e i dati rilevanti su richiesta di regioni ed enti locali, che adottano adeguate garanzie di tutela e riservatezza dei dati commerciali sensibili;
- ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente per i servizi di TPL, con l'obiettivo di promuovere la più ampia partecipazione alle medesime, i bacini vengano suddivisi in più lotti, tenuto conto delle caratteristiche della domanda e salvo eccezioni motivate da economie di scala proprie di ciascuna modalità e da altre ragioni di efficienza economica. Le eccezioni devono essere disciplinate con delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.



La citata legge regionale n. 21/2005 ed in particolare gli artt. 9 e 10 attribuisce agli Enti Locali la titolarità in materia di affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale non regionale.

L'Assessore continua rappresentando che l'applicazione delle predette disposizioni legislative e regolamentari impone l'obbligatorietà di conformarsi ai precetti ivi contenuti.

A tal fine comunica che, per dare attuazione alle disposizioni nazionali e comunitarie che impongono la definizione dei bacini di mobilità e degli Enti di governo degli stessi, coerenti con le esigenze di mobilità dei cittadini, nonché in coerenza con la legge regionale n. 21/2005, l'Assessorato dei Trasporti ha predisposto uno specifico disegno di legge.

Il presente intervento normativo si pone quindi in armonia con i principi sanciti dalle norme nazionali e comunitarie in materia sopra ricordate e con esso si intende dare attuazione a quanto puntualmente previsto dal citato art. 48 del predetto D.L. n. 50/2017.

La predetta legge regionale n. 21/2005, prosegue l'Assessore, dovrà a sua volta essere emendata, al fine di armonizzarla alle disposizioni del presente disegno di legge ed alle vigenti norme sul trasporto pubblico locale in Sardegna, in quanto in parte superata dalle successive norme nazionali e comunitarie sopra citate e quindi rimasta in parte inattuata.

L'intervento della Regione in materia è coerente inoltre con i principi contenuti nel decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 che ha ridisciplinato l'intero settore, conferendo alle Regioni ed agli enti locali funzioni e compiti relativi a tutti i servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, in virtù dei principi di sussidiarietà, economicità, efficienza, responsabilità, unicità e omogeneità dell'amministrazione.

L'Assessore dei Trasporti, prima di passare ad illustrare il disegno di legge, fa presente che gli uffici dell'assessorato hanno affidato a due società individuate con procedure ad evidenza pubblica un servizio di assistenza tecnica trasportistica ed un servizio di assistenza legale amministrativa ed economico-finanziaria per il supporto nell'individuazione e definizione del o dei bacini di mobilità, l'istituzione del o dei relativi Enti di governo, nonché la revisione della legislazione regionale in materia di trasporti.

Comunica inoltre che, in attuazione delle previsioni contenute nel citato art. 48 del D.L. n. 50/2017, sono stati effettuati vari incontri con i rappresentanti degli enti territoriali ivi indicati; tali incontri sono stati inoltre estesi anche all'ANCI, al CAL, alle organizzazioni sindacali ed ai portatori di interessi.



L'analisi trasportistica, condotta dall'advisor tecnico, ha individuato quale scenario ottimale quello costituito dai bacini Sud (Città Metropolitana di Cagliari e Provincia Sud Sardegna) e Centro-Nord (Province Sassari, Nuoro e Oristano).

Cionondimeno, prosegue l'Assessore, nella fase di avvio del complesso e profondo processo di riorganizzazione e razionalizzazione del trasporto pubblico locale su gomma e metro, la massimizzazione della efficienza dei servizi e dell'efficacia dell'azione amministrativa, può essere meglio perseguita attraverso l'accentramento del sistema a livello regionale, con la previsione di un unico bacino.

Ciò consente di meglio garantire la sostenibilità e riorganizzazione delle risorse nonché un confronto diretto e più partecipato tra tutti gli attori del processo.

Ricorda, inoltre, che l'art. 48 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge n. 96/2017 dispone che il bacino di mobilità, per lo svolgimento delle procedure di scelta del contraente, sia articolato in più lotti, tenuto conto delle caratteristiche della domanda, salve eccezioni motivate disciplinate con delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Quanto alle procedura di scelta del contraente, richiama le disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1370/2007 (e sue integrazioni), il quale contempla, oltre che le procedure di gara, altresì l'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente, a livello locale esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture. Disposizione, questa, recepita dal legislatore nazionale, sia nel D.Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti) pubblici che nel D.Lgs. n. 175/2016 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica).

L'Assessore passa quindi ad illustrare il disegno di legge regionale rubricato "Istituzione del bacino di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale terrestre non ferroviario e disciplina degli enti di governo", predisposto anche a seguito di confronto e raccordo con l'Area legale di questa Amministrazione.

Il disegno di legge si compone di 15 articoli che stabiliscono gli obiettivi della legge, con l'istituzione di un unico bacino a livello regionale per il servizio di trasporto pubblico locale terrestre non ferroviario (art. 1), individuano i servizi di TPL oggetto della norma e trattano delle competenze della Regione, delle province, della città metropolitana e dei comuni rinviando alle L.R. n. 21/2005 e n. 2 /2016 (art. 2, 3 e 4), demandando alla Giunta il compito di stabilire con delibera le quote di partecipazione all'ente di governo di ciascun ente locale titolare dei servizi di trasporto pubblico



locale, la disciplina del relativo ente di governo e le correlate funzioni (art. 4, 5 e 6), il compito di elaborazione dei programmi di bacino (art. 7), la realizzazione di un sistema di monitoraggio, vigilanza e controllo dei servizi (art. 8), le informazioni all'utenza e la partecipazione degli utenti al miglioramento della qualità dei servizi (art. 9), le procedure di affidamento ed i contratti di servizio (art. 10), le modalità di messa a disposizione dei beni strumentali (art. 11), l'istituzione di un comitato della mobilità con funzioni consultive obbligatorie e non vincolanti (art. 12), la norma transitoria per garantire i servizi minimi di trasporto pubblico nelle more della piena operatività dell'ente di governo del bacino, con possibilità di proroga degli attuali contratti per ulteriori 24 mesi (art. 13), la norma finanziaria (art. 14) e le norme finali relative all'entrata in vigore della stessa (art. 15).

In particolare, per il bacino di mobilità si prevede la costituzione di un ente di governo - nella veste di ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile - per l'esercizio, in forma obbligatoriamente associata delle funzioni conferite in materia di trasporto pubblico locale terrestre non ferroviario alle provincie, alla città metropolitana di Cagliari, ai comuni capoluogo di provincia, ai comuni città medie ed alle Unioni di comuni, come definiti dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, con la partecipazione degli Enti locali sopra indicati, oltrechè della Regione.

L'ente di governo sarà disciplinato rispetto alle sue competenze, composizione e funzionamento dallo statuto e dal regolamento che verranno approvati secondo le procedure delineate nel disegno di legge. In particolare viene attribuito alla Giunta regionale il ruolo di predisposizione dello Statuto, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, nonché gli enti locali che lo costituiscono e vi partecipano ed il ruolo di accompagnamento dello stesso nella fase di avvio delle proprie attività.

L'ente di governo del bacino di mobilità sarà deputato all'esercizio in maniera obbligatoriamente associata delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale terrestre non ferroviario spettanti a provincie, città metropolitana di Cagliari, comuni capoluogo di provincia, comuni "città medie" e Unioni di comuni, oltrechè delle funzioni di affidamento dei servizi di livello regionale non ferroviario. Ad esso verranno trasferiti i contratti di servizio di trasporto pubblico locale terrestre non ferroviario, attualmente in capo alla Regione.

Viene mantenuto in capo alla Regione anche il compito di stabilire, con deliberazione della Giunta, dopo aver sentito gli enti locali e territoriali interessati, le rispettive quote di partecipazione all'ente di



governo. Tale ripartizione avverrà secondo criteri di proporzionalità, che tengano conto dell'estensione territoriale e della morfologia del territorio, della popolazione residente e con riconoscimento di una adeguata rappresentanza ai diversi livelli istituzionali.

Il disegno di legge prevede, poi, che la Regione, la Città metropolitana, le città medie e la rete metropolitana possano proporre che un lotto di affidamento sia coincidente con il proprio territorio o parte di esso. In tale caso, lo statuto dell'ente di governo deve prevedere l'obbligo di recepimento della proposta laddove coerente con la normativa di settore. Il lotto così individuato può essere affidato alla società o ente partecipato dall'ente proponente, fatta salva la normativa in materia di affidamenti.

Nel disegno di legge si tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale n. 2/2016, istitutivo della rete metropolitana, stabilendo che in tale ipotesi gli enti locali parteciperanno all'ente di governo esclusivamente attraverso la rete costituita, alla luce del fatto che tale forma di associazionismo fra enti locali ha, fra le competenze definite dalla legge regionale, la gestione dei servizi pubblici locali e il coordinamento dei piani della mobilità degli enti associati (cfr. art. 8 L. n. 2 /2016).

Anche la Regione partecipa all'ente di governo al fine di favorire l'integrazione e il coordinamento con i servizi di propria competenza con modalità da definirsi nello statuto.

Il disegno di legge contiene una norma transitoria, volta a garantire i servizi minimi di trasporto pubblico e gli affidamenti attuali attraverso la possibilità di rinnovo degli stessi per una sola volta e per un periodo massimo di 24 mesi, nelle more della piena operatività dell'ente di bacino.

Infine in ordine alle risorse finanziarie, l'Assessore fa presente che la Regione partecipa alle spese di funzionamento dell'Ente di governo con l'erogazione di un contributo annuale quantificato a regime nella misura massima di euro 1.000.000 per anno.

Tutto ciò premesso, l'Assessore dei Trasporti propone, quindi, alla Giunta regionale l'approvazione dell'allegato disegno di legge regionale corredato delle relative relazioni illustrative elaborate in conformità alle direttive sul procedimento normativo della Giunta regionale di cui alla deliberazione n. 3/1 del 23 gennaio 2018.

La Giunta regionale, condividendo quanto illustrato e proposto dall'Assessore dei Trasporti, acquisiti i pareri di competenza dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio in merito alla relativa copertura finanziaria e della Direzione generale dell'Area legale

DELIBERA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 60/27
DEL 11.12.2018

di approvare il disegno di legge concernente “Istituzione del bacino di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale terrestre non ferroviario e disciplina degli enti di governo” e le specifiche relazioni illustrative, elaborate in conformità alle direttive sul procedimento normativo della Giunta regionale di cui alla Delib.G.R. n. 3/1 del 23 gennaio 2018, nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru